

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 24 del 28/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 - ventotto - del mese febbraio alle ore 12:00 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
SALVI TANIA	Vice SINDACO	*
BERNARDINI ANDREA	ASSESSORE	*
MINIATI MIRIANO	ASSESSORE	*
PACCHINI LUCA	ASSESSORE	*
GABRIELLI LUCIANO	ASSESSORE	*

Presiede **Il Sindaco, Francesca Basanieri**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: **Il Segretario, Dott. Dottori Roberto**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

.RICHIAMATO il contenuto dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modif. int. L. n. 133 del 6.8.2008, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comune ed altri enti locali", con riferimento alle operazioni di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ivi previste;

DATO ATTO che il contenuto di tale norma dispone espressamente:

Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#), anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'[articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#). Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'[articolo 3 della direttiva 2001/42/CE](#) e al comma 4 dell'[articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti [dall'articolo 2644 del codice civile](#), nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura .

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge

RILEVATO che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili prevista dall' art. 58 del D.L. n. 112/2008, consente una semplificazione dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, nell'evidente obiettivo di soddisfare le esigenze di miglioramento dei conti pubblici e di ricerca di nuovi proventi destinabili a finanziamento degli investimenti;

CONSIDERATO che l'ufficio tecnico con nota del 18.2.2019 prot. n. 6502, che si allega , sulla base della documentazione presente agli atti dell'ufficio, ha elaborato un elenco di immobili (terreni - fabbricati) non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, ovvero in attesa di eliminazione del vincolo di destinazione, suscettibili di valorizzazione in ragione della loro specifica dislocazione sul territorio comunale, dell' accessibilità del contesto ambientale, delle infrastrutture esistenti, per essere poi alienati al fine di finanziare spese di investimento, utilizzando risorse straordinarie;

CHE sulla base di detto elenco l'amministrazione è in grado di individuare gli immobili suscettibili di valorizzazione economica e suscettibili di alienazione;

VISTO e valutato l'elenco predisposto dall'Ufficio tecnico allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale e preso atto che dalla ricognizione effettuata è emerso che:

- risulta comprovata la piena e libera proprietà dei beni immobili inseriti nell'elenco succitato che si intendono valorizzare ovvero dimettere, che risultano gli atti di provenienza degli stessi o comunque l'applicabilità della regola dell'antico possesso, in forza dei certificati catastali presenti in atti;
- che l'elenco in esame, soggetto a pubblicizzazione ai sensi di legge, ha effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile;
- che i (terreni) e i fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, inseriti nell'elenco approvato vengono collocati, ove appartenenti a diverse categorie giuridiche, nella categoria dei beni patrimoniali disponibili e che gli stessi, ove necessario, è individuata la destinazione urbanistica;

ATTESO che ai sensi del citato art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/08, conv in L. n. 133/08, l'organo di Governo competente a redigere il suddetto elenco è la Giunta;

CHE il suddetto elenco, con le relative schede per ogni immobile, costituiscono il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, che dovrà essere approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42- comma 2- lett. 1 del T.U.E.L. 267/2000 e quale allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2017 ai sensi dell'art. 58 - comma 2- del D.L. n. 112/2008, costituendone parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri resi favorevoli a norma dell'art. 49 - 1 comma- del D.L.vo 267/2000, per come disposti alla luce della relazione tecnica e schede degli immobili, allegati al presente atto, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 134- 4 comma- del D.L.vo 267/2000 ;

CON VOTO UNANIME, LEGALMENTE ESPRESSO;

DELIBERA

- richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1- di approvare la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente suscettibili di valorizzazione, ovvero di dimissione nel periodo 2019/2021, (come da documento allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto).
- 2- di approvare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2019/2021,
- 3- di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano

- ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica;
- ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2466 C.C., ai sensi dell'art. 58 - comma 3- del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008;

4- di provvedere pertanto alla modifica della classificazione dei fabbricati e precedentemente indicati nell'inventario generale del patrimonio comunale nella cat. B - beni immobili indisponibili, classificandoli nella categoria C- beni disponibili;

5- di dare atto che la presente delibera con relativi allegati sarà pubblicata sull'albo pretorio per 15 gg. , anche ai fini di eventuali ricorsi per l'iscrizione dei beni negli elenchi medesimi;

6- di dare atto che gli uffici competenti provvederanno, qualora si rendesse necessario, alle conseguenti attività di trascrizione intavolazione e voltura catastale oltre alle opportune variazioni al Conto del Patrimonio ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.L. n. 122/2008, convertito, con modificazioni, in L. 133/2008;

7- di dare atto che il Piano modificato sarà allegato al Bilancio di Previsione 2019 e sarà trasmesso al Consiglio Comunale per la sua approvazione, e pubblicato all' albo;

8- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4 comma- del D.L.vo 267/2000.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**